

# *Decreto 21 gennaio 1997 n. 34*

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI SCARICHI CIVILI (BURAS 11 febbraio 1997, n° 5).  
Testo integrato con il D.A. 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997 n. 21) e con il D.A. 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997 n. 39).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

VISTE le Leggi 10 maggio 1976, n. 319 - 08 ottobre 1976, n. 690 - 24 dicembre 1979, n. 650 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 maggio 1995, n. 172 riguardante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

VISTI i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 4 dicembre 1981 n. 550 - 10 giugno 1984, n. 186 - 22 marzo 1985, n. 113 - 7 marzo 1996, n. 225 in applicazione delle leggi nazionali in materia di scarichi dei reflui;

CONSIDERATO che le leggi nazionali succitate demandano alle regioni la regolamentazione degli scarichi e l'individuazione degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi nonché la determinazione dei limiti qualitativi degli scarichi civili e delle pubbliche fognature;

CONSIDERATO inoltre che, nelle more della predisposizione della nuova normativa regionale in materia di scarichi dei reflui, ai sensi degli artt. 1 e 6 del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 così come convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, del recepimento con legge regionale della legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente" e in attuazione della direttiva CEE 91/271, é necessario regolamentare gli scarichi delle pubbliche fognature di Comuni, di Unioni di Comuni e di Consorzi Intercomunali e gli scarichi civili, al fine anche di coordinare le disposizioni e le prescrizioni in materia, con particolare riferimento alla qualità delle acque scaricate e all'applicazione delle sanzioni amministrative;

VISTO l'art. 7 della citata legge n. 172/95 che prevede la revisione delle autorizzazioni allo scarico già rilasciate e la regolarizzazione di quelle rilasciate in forma tacita;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali della legge 10 maggio 1976, n. 319";

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 30 dicembre 1980 riguardante le "Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature";

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento dell'8 maggio 1980 riguardante la "Definizione delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili";

TENUTO CONTO che é necessario aggiornare la normativa riguardante le pubbliche fognature e gli scarichi civili, unificare i decreti assessoriali sopracitati al fine di individuare una unica normativa riguardante la disciplina regionale in materia di acque reflue, individuare gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazione agli scarichi al fine di un più completo controllo e tutela dell'ambiente nel quadro del decentramento delle competenze;

## D E C R E T A

### **ART. 1**

Finalità del decreto

Il presente decreto, in applicazione degli artt. 4 e 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 17 maggio 1995, n. 172, ed in funzione degli obiettivi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (di seguito denominato PRRA), ha come finalità:

- l'individuazione degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi, civili e delle pubbliche fognature;
- la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;
- la disciplina degli scarichi civili.

### **ART. 2**

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

- 1) Reflui: acque nere e/o meteoriche defluenti nelle fognature o nell'ambiente;
- 2) Scarico: refluo costituito da sostanze liquide o convogliabili tramite condotte, proveniente da insediamento produttivo e/o civile ovvero da fognatura nella quale gli scarichi derivanti da tale insediamento confluiscono, con carattere continuo, periodico o anche saltuario, non unico od occasionale;
- 3) Corpi idrici superficiali: laghi, invasi artificiali, corsi d'acqua naturali e/o artificiali, ivi compresi i torrenti, stagni, lagune salmastre e mare;

4) Suolo: spessore di terreno immediatamente collegato alla superficie, generalmente destinato alla nutrizione delle piante, nel quale possa completarsi la maggior parte dei fenomeni di depurazione, secondo le indicazioni contenute nella delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977;

5) Sottosuolo: parte sottostante lo strato superficiale di cui al punto 4), composta da sostanze minerali, vegetali ed animali, con profondità non inferiore a metri 1,50;

6) Suolo adibito ad uso agricolo: [RS1] qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione umana o animale;

7) Pubblica fognatura: complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee, atte a raccogliere o allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle nere provenienti dalle attività umane, gestito da Comuni e/o Unione di Comuni, Consorzi Intercomunali, Comunità Montane e da altri enti di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

8) Impianto di depurazione: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;

9) Abitante equivalente: abitante "tipo" con carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Il numero degli abitanti equivalenti (N) si ottiene utilizzando la seguente formula:

BOD5 g/d

[RS2]  $N = n + \frac{BOD5 \cdot d}{60}$

60 g/d

in cui: N = numero degli abitanti equivalenti  
n = numero degli abitanti

BOD5 = carico organico giornaliero prodotto dagli insediamenti industriali espresso in grammi di ossigeno al giorno

g = grammo

d = giorno;

10) Consorzi Industriali:

ASI = Area di Sviluppo Industriale

NI = Nucleo di Industrializzazione

ZIR = Zona di Interesse Regionale

### **ART. 3**

Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico

n

### **ART. 4**

Obbligo di autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati.

Tutti gli scarichi contemplati nel presente provvedimento sono autorizzati nelle forme, prescrizioni e limiti previsti dai successivi articoli.

L'attivazione di nuovi scarichi é subordinata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente di cui all'art. 3 del presente decreto.

L'autorizzazione in forma espressa deve essere in possesso del titolare dello scarico preventivamente all'acquisizione della concessione edilizia e comunque prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'insediamento che produrrà lo scarico. (Art.1 D.A.D.A. 23 giugno 1997 n. 1699, BURAS 10 luglio 1997, n° 21, di seguito denominato D.A. 1699/97).

### **ART. 5**

*Classificazione delle pubbliche fognature*

Le pubbliche fognature sono classificate in due categorie:

- a) nella prima categoria sono comprese le pubbliche fognature di Consorzi Industriali convoglianti scarichi di insediamenti produttivi e civili, nonché di pubbliche fognature di seconda categoria;
- b) nella seconda categoria sono comprese le pubbliche fognature di Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi Intercomunali e Comunità Montane i cui effluenti siano originati da insediamenti civili o da insediamenti civili e produttivi.

### **ART. 6**

*Disposizioni transitorie sulle autorizzazione allo scarico*

Pubbliche fognature di seconda categoria

I Scarichi regolati da provvedimenti autorizzativi in vigore o scaduti.

Le autorizzazioni allo scarico delle pubbliche fognature di seconda categoria, già rilasciate con provvedimento dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 7 del D.A. n. 186/84, attualmente in vigore o scadute, si intendono col presente decreto confermate o

rinnovate alle stesse condizioni, ai sensi dell'art. 6 della legge 172/95, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso.

1 Scarichi depurati nuovi ed esistenti non ancora regolati da provvedimenti autorizzativi.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di seconda categoria trattati in strutture depurative e non ancora regolati da provvedimenti autorizzativi, si intendono con il presente decreto, autorizzati provvisoriamente alle seguenti condizioni:

- presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia competente, corredata della documentazione di cui all'allegato A, solo per i nuovi scarichi;
- regolare e corretto funzionamento delle fasi depurative dell'impianto, al meglio della potenzialità consentita dal ciclo depurativo;
- rispetto dei limiti della tab. A ex L. 319/76, per quanto riguarda le sostanze di cui all'allegato 1 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 30 dicembre 1980;
- adozione di adeguate misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

1 Scarichi non depurati.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di seconda categoria non trattati in strutture depurative atte a diminuire l'inquinamento sono ammessi, ovvero provvisoriamente autorizzati, con il presente decreto, alle seguenti condizioni:

- adozione del regolamento fognario;
- predisposizione entro il 30 giugno 1998 di idonei progetti cantierabili per la depurazione degli scarichi, nel rispetto della normativa vigente sulla qualità delle acque scaricate e in conformità al PRRA;
- devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

1 Scarichi di sfioratori di piena di reti di tipo misto (esistenti).

Gli sfioratori di piena di reti fognarie che convogliano acque reflue e acque meteoriche sono ammessi, ovvero autorizzati con il presente decreto.

Scarichi di insediamenti civili abitativi e assimilabili agli abitativi, superiori a 50 vani o 5000 metri cubi o 100 abitanti equivalenti, scarichi assimilabili ai civili, scarichi produttivi e di pubbliche fognature di prima categoria.

1 Scarichi esistenti e regolati da provvedimenti autorizzativi in vigore o scaduti.

Le autorizzazioni allo scarico già rilasciate con provvedimenti delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 186/84 per i reflui recapitanti sul suolo, sottosuolo e corpi idrici superficiali e dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 1 del D.A. n. 550/81, per i reflui recapitanti in mare e in acque di transizione, in vigore o scadute, si intendono, col presente decreto, confermate o rinnovate alle stesse condizioni, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso.

I Nuovi scarichi.

I nuovi scarichi, ad eccezione di quelli non consentiti dal successivo art. 17, si intendono, col presente decreto, autorizzati provvisoriamente alle seguenti condizioni:

- presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia competente ai sensi del precedente art. 3, corredata della documentazione di cui all'allegato A del presente decreto;
- rispetto dei limiti qualitativi per lo scarico previsti dal successivo art. 8 dalla sua attivazione.

Scadenza delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni allo scarico di cui al primo paragrafo del presente articolo relative alle Pubbliche fognature di seconda categoria hanno validità fino al 30 aprile del 2000.

Le autorizzazioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo relative agli insediamenti civili abitativi e assimilabili agli abitativi, superiori a 50 vani o 5000 metri cubi o 100 abitanti equivalenti, scarichi assimilabili ai civili, scarichi produttivi e di Pubbliche fognature di prima categoria, hanno validità fino al 30 giugno 1998, salvo quanto diversamente disposto dai singoli e vigenti provvedimenti autorizzativi con scadenze successive a tale data. (Art. 1 D.A.D.A. 19 dicembre 1997 n.3734, BURAS 29 dicembre 1997, n° 39).

Modifica delle autorizzazioni.

La Provincia territorialmente competente può modificare, anche prima della scadenza, le autorizzazioni indicate nel presente articolo, inserendo prescrizioni e nuovi limiti inerenti la qualità delle acque scaricate, tenuto conto in particolare della potenzialità ed efficienza degli impianti di depurazione esistenti, nonché di quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente decreto e degli usi concomitanti del corpo ricettore.

(Art. 2 D..A. 1699/97).

## **ART. 7**

Rilascio delle autorizzazioni allo scarico

I titolari degli scarichi devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico all'Autorità competente indicata all'art. 3 del presente decreto.

Per gli scarichi esistenti la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza delle attuali autorizzazioni.

Le autorizzazioni allo scarico sono rilasciate:

- in forma definitiva, quando gli scarichi rispettano i limiti qualitativi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto;
- in forma provvisoria per gli scarichi delle pubbliche fognature di seconda categoria nelle fasi di adeguamento alla tab. A ex L. 319/76 secondo le procedure di cui all'articolo 9 del presente decreto.

La regolamentazione delle acque di sfioro degli scaricatori di piena di reti convoglianti acque reflue e acque meteoriche dovrà essere prevista nel provvedimento con cui si autorizza lo scarico principale.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli scarichi di acque esclusivamente meteoriche provenienti da zone non inquinate o potenzialmente (non) inquinabili.

I titolari di scarichi di acque meteoriche hanno, comunque, l'obbligo di comunicare alla Provincia e al Presidio Multizonale di Prevenzione o al Laboratorio di Igiene e Profilassi, l'esistenza degli scarichi e la loro ubicazione.

Le autorizzazioni allo scarico saranno rilasciate con validità massima non superiore ai quattro anni.

## **ART. 8**

Limiti qualitativi degli scarichi produttivi, civili e

pubbliche fognature di prima categoria

Scarichi sul suolo, sottosuolo, unità geologiche profonde, a mare, acque di transizione e corpi idrici superficiali.

Gli insediamenti produttivi, comprese le pubbliche fognature di prima categoria, gli insediamenti civili che abbiano scarichi terminali non assimilabili a quelli abitativi, gli insediamenti agricoli considerati produttivi e gli allevamenti ittici devono rispettare i limiti della tab. A ex L. 319/76.

Gli insediamenti civili abitativi e gli insediamenti o complessi produttivi, i cui scarichi terminali siano assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi devono rispettare i seguenti limiti:

- Tab A ex L. 319/76 al solo scopo di allontanare lo scarico e per i soli parametri individuati al successivo articolo 11;
- Tab A1 allegata al presente decreto, se i reflui vengono utilizzati a scopo irriguo su suolo non adibito ad uso agricolo.

Gli insediamenti civili abitativi esistenti devono adeguare i propri scarichi ai suddetti limiti, secondo i casi previsti dal comma precedente, entro il 31 dicembre 1998.

Lo smaltimento dei reflui depurati nel suolo e nel sottosuolo deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

Scarichi nelle pubbliche fognature.

Gli insediamenti produttivi e gli insediamenti civili che abbiano scarichi terminali non assimilabili a quelli abitativi, che scaricano i propri reflui in fognatura, sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari e i limiti di accettabilità stabiliti dagli Enti proprietari degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature.

Scarichi di insediamenti abitativi di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi o 100 abitanti equivalenti.

Gli insediamenti civili abitativi di consistenza inferiore a 50 vani, 5000 metri cubi o 100 abitanti equivalenti devono rispettare le prescrizioni tecniche di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

L'Autorità sanitaria locale potrà imporre eventuali ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare la salute pubblica.

Parametri inderogabili.

Non sono ammesse deroghe in senso più permissivo, rispetto ai limiti imposti dalla tab. A ex L. 319/76, per gli elementi e sostanze chimiche elencate nell'allegato 1 della Delibera Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 30 dicembre 1980.

## **ART. 9**

Limiti qualitativi degli scarichi delle pubbliche fognature di seconda categoria

Le pubbliche fognature di seconda categoria devono rispettare i limiti qualitativi della Tab. A ex L. 319/76, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11.

Nelle more del raggiungimento dei suddetti obiettivi, sono consentiti scarichi provenienti da pubbliche fognature di seconda categoria, quando è assicurato il regolare ed efficiente funzionamento che le strutture esistenti consentono, da accertare mediante analisi a monte e a valle degli impianti al fine di definire i limiti qualitativi da individuare nell'autorizzazione.

La qualità dei reflui depurati deve essere compatibile con le tipologie e le fasi di processo dell'impianto di depurazione.

## **ART. 10**

Scaricatori di piena

Gli scaricatori di piena delle reti fognarie da realizzarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto saranno dimensionati di norma in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a  $4 \div 5$  volte la portata media giornaliera nel tempo secco.

Gli scaricatori di piena esistenti debbono essere adeguati alle modalità di scarico alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 1999

## **ART. 11**

Verifica della qualità delle acque scaricate

I titolari di impianti di depurazione, ad esclusione dei titolari di impianti al servizio di insediamenti abitativi inferiori a 50 vani o 5.000 mc o 100 abitanti equivalenti, sono tenuti a verificare mensilmente la qualità delle acque scaricate inviando semestralmente alla Provincia competente per territorio copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto.

Le verifiche analitiche dei parametri chimici e batteriologici, relativamente agli scarichi delle pubbliche fognature di seconda categoria e degli insediamenti civili, saranno effettuate, dalle Autorità preposte al controllo secondo il seguente prospetto:

- insediamenti inferiori a 2.000 abitanti equivalenti:
  - materiali in sospensione totali
  - BOD5
  - cloro attivo, coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali: solo nel caso di spandimento superficiale dell'effluente depurato sul suolo adibito ad attività turistica, sportiva, ricreativa, e, a discrezione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, quando lo richiede l'uso concomitante del corpo idrico ricettore;
  
- insediamenti superiori a 2.000 abitanti equivalenti:
  - materiale in sospensione totali
  - BOD5
  - COD;
  - azoto ammoniacale;
  - azoto nitroso;
  - azoto nitrico;
  - fosforo totale;
  - cloro attivo, coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali: solo nel caso di spandimento superficiale dell'effluente depurato sul suolo adibito ad attività turistica, sportiva e ricreativa, e, a discrezione dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, quando lo richiede l'uso concomitante del corpo idrico ricettore;

- ulteriori parametri, relativi alle sostanze e ai limiti di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 30 dicembre 1980, individuati dall'Autorità competente al controllo, tenuto conto dell'attività svolta da ogni singolo insediamento.

## **ART. 12**

### Controllo e modalità degli scarichi

I titolari degli scarichi dovranno sempre consentire l'accesso all'impianto di depurazione al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo.

A tal proposito dovrà essere istituito, a cura del titolare un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita.

Parimenti deve essere previsto un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate con puntualità le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo previste dall'art. 13 del presente decreto.

Tutti gli scarichi, prima dell'immissione nel corpo ricettore, devono essere separati per flussi omogenei, e, prima della loro immissione nel corpo ricettore, dovranno poter essere campionati tramite un pozzetto accessibile all'Autorità preposta al controllo di cui all'art. 18 della Legge 650/79.

## **ART. 13**

### Interruzioni del ciclo depurativo delle

pubbliche fognature di seconda categoria.

L'interruzione del ciclo depurativo, per i motivi di seguito esposti, deve essere attivata in modo da consentire il funzionamento almeno parziale del sistema depurativo, attivando quelle fasi che non sono oggetto di intervento.

L'interruzione totale del ciclo depurativo dovrà essere giustificato da interventi tecnici nel processo particolarmente complessi e onerosi.

Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, determinate da:

- causa di forza maggiore (guasti di parti elettromeccaniche, interruzioni di energia elettrica, eventi calamitosi, ecc.);
- interventi di manutenzione ordinaria;

devono essere comunicate formalmente dal titolare dell'impianto alla Provincia e al Presidio Multizonale di Prevenzione o al Laboratorio di Igiene e Profilassi di competenza entro 24 ore indicando motivazioni, modalità e tempi di intervento.

In questo caso dovranno essere immediatamente attivate tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della funzionalità del ciclo depurativo.

Le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totali, rese necessarie per l'esecuzione di interventi programmati nell'impianto di depurazione, comportanti la predisposizione di progetti di adeguamento e/o ristrutturazione, sono ammessi alle seguenti condizioni:

- conformità dei progetti al PRRA secondo le modalità previste all'art. 20 del presente decreto;
- invio preventivo alla Provincia e al Presidio Multizonale di Prevenzione o al Laboratorio di Igiene e Profilassi competente per territorio del programma di interruzioni del ciclo depurativo contenente interventi, modalità e tempi, nonché la data di riattivazione dell'impianto;
- eventuali notifiche successive per variazioni del suddetto programma.

Le interruzioni del ciclo depurativo comunicate nei termini di cui sopra sono consentite fatte salve eventuali determinazioni di competenza delle Province e delle Autorità preposte al controllo.

Le Province possono regolamentare la materia tenuto conto della normativa vigente e da quanto disposto dal presente articolo.

## **ART. 14**

### *Scarichi a mare e insediamenti abitativi sulle coste*

Non sono ammessi nuovi scarichi a mare di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli derivanti da scarico di acqua di mare utilizzata per allevamenti ittici, processi di raffreddamento e piscine.

Sono invece consentiti gli scarichi a mare previsti nel PRRA al momento in vigore.

In casi eccezionali e per particolari esigenze sono inoltre consentiti nuovi scarichi a mare, purché siano compatibili con gli usi concomitanti del corpo ricettore.

In tal caso, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia competente, dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Per i nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima della loro realizzazione.

Per gli scarichi degli insediamenti civili abitativi lungo le coste, si dovrà prevedere, dove possibile, il riutilizzo dei reflui trattati a fini irrigui in modo da evitare sversamenti in mare.

Per gli scarichi a mare esistenti, già autorizzati dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, non previsti nel PRRA., deve essere ipotizzato il riutilizzo delle acque nei modi sopra indicati.

Le Province regolano i tempi e i modi di riconversione del sistema di scarico rilasciando, nel periodo di transizione, autorizzazioni provvisorie temporanee allo scarico a mare.

Gli insediamenti civili abitativi prospicienti le coste, non ancora dotati di sistemi fognario-depurativi, devono realizzare le reti fognarie interne atte a convogliare i reflui in idoneo impianto di depurazione entro il 31 dicembre 1999.

Nelle more del raggiungimento di tale obiettivo possono essere autorizzati dalla Provincia competente scarichi derivanti da singoli lotti o più lotti che raggiungano i limiti della Tab. A1 allegata al presente decreto, compresi i parametri batteriologici con esclusivo utilizzo dei reflui depurati nelle aree verdi di pertinenza.

L'Autorità sanitaria locale potrà imporre eventuali ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare la salute pubblica.

## **ART. 15**

*Utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo*

Le procedure descritte nel presente articolo non riguardano l'utilizzo in agricoltura dei letami ma solamente lo spargimento di reflui aziendali zootecnici ai sensi della Legge 319/76.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo gli insediamenti dediti ad allevamenti zootecnici che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; rientrano altresì i medesimi insediamenti con annessa sala di mungitura o trasformazione della materia prima proveniente, per almeno due terzi, esclusivamente dall'attività zootecnica.

I terreni agricoli, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento o concessione, devono essere funzionalmente connessi con l'attività di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa.

I reflui che hanno origine da insediamenti zootecnici di cui al primo comma del presente articolo possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

Lo spandimento su terreni agricoli dei reflui di origine zootecnica di cui al primo comma può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di seguito indicate.

L'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici provenienti dagli insediamenti di cui al primo comma del presente articolo è consentita in osservanza del limite di accettabilità di 180 metri cubi di liquame per ettaro di terreno agricolo nell'anno solare.

Qualora vi sia rischio di danno ad acque, suolo, sottosuolo, accertato anche a seguito di controlli eseguiti dall'Autorità competente, il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre la sospensione della distribuzione al suolo, ovvero, ridurre il limite di accettabilità.

L'utilizzazione agronomica dei reflui, oggetto del presente articolo, è subordinata alla comunicazione di tale intendimento, da parte del titolare dell'insediamento zootecnico, al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni, 60 giorni prima dell'inizio dell'attività per i nuovi insediamenti, ovvero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per gli insediamenti esistenti.

La comunicazione dovrà essere corredata da apposita relazione redatta da agronomo, perito agrario o agrotecnico, geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi e modalità di spandimento.

L'Autorità competente può con specifica motivazione chiedere ulteriori accertamenti o disporre controlli e verifiche.

Per il buon andamento del sistema di smaltimento potranno essere previste idonee vasche impermeabili per il contenimento e la collocazione dei liquami per periodi nei quali, in relazione all'andamento climatico, non vi è domanda d'acqua o di nutrienti da parte della vegetazione, o si verificano eccessi di acqua nel suolo che possono causare ruscellamenti o stagnazioni.

La distribuzione controllata dei reflui potrà aver luogo mediante aspersione, infiltrazione laterale, sommersione, deflusso superficiale ecc., in relazione, caso per caso, alle caratteristiche del sito dei liquami, alla natura e stato della vegetazione, alla destinazione degli eventuali prodotti.

Nello smaltimento le modalità di somministrazione dovranno risultare idonee in relazione alla tecnica agronomica praticata.

Nelle zone di applicazione dei liquami i deflussi superficiali non dovranno in nessun caso avere carattere di ruscellamento e la pendenza del suolo non dovrà essere superiore al 15%.

Per quanto non espressamente detto nel presente articolo si rimanda all'allegato 2 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4 febbraio 1977.

E' vietato in ogni caso lo spargimento dei reflui di cui al presente articolo sulle seguenti categorie di terreni:

- terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia di captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 236;
- terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- terreni investiti da colture orticole in atto;
- terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque in terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
- terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

## **ART. 16**

*Scarichi provenienti da ospedali, cliniche e case di cura.*

Gli scarichi di insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, oltre al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente decreto, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi ed entro il 31 dicembre 1997, i secondi.

(Art. 3 D.A. 1699/97).

## **ART. 17**

*Divieto di scarichi*

Sono vietati nuovi scarichi diretti di acque reflue, anche se depurate, ad eccezione di quelli derivanti da allevamenti ittici e dalla regolamentazione del regime delle acque, in laghi, stagni naturali o artificiali e acque di transizione e nei due chilometri terminali dei corsi d'acqua prima dell'immissione nelle acque di mare prospicienti le zone dedite alla balneazione.

In casi eccezionali e per particolari esigenze sono consentiti nuovi scarichi nei suddetti recapiti, purchè lo consenta l'uso concomitante del corpo ricettore.

Prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia competente dovrà essere richiesta la deroga all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Per gli eventuali nuovi insediamenti la deroga dovrà essere richiesta prima della loro realizzazione.

## **ART. 18**

### *Obbligo di allaccio fognario*

Gli insediamenti produttivi e/o civili ubicati all'interno di agglomerati industriali di Consorzi di Aree e di Nuclei di Industrializzazione, di Zone di Interesse Regionale e di Piani di Insediamenti Produttivi, nonché i Comuni inseriti in schemi fognari previsti nel P.R.R.A. aventi come recapito le strutture depurative consortili, hanno l'obbligo di allacciare i propri scarichi alle fognature consortili nei modi disposti dai regolamenti fognari dei Consorzi.

## **ART. 19**

### *Regolamenti fognari*

I Comuni, Unione di Comuni, Consorzi Intercomunali, Comunità Montane, Consorzi Industriali, devono dotarsi di regolamento fognario che dovrà essere approvato dagli organismi amministrativi degli Enti e a cui tutti gli utenti dovranno obbligatoriamente adeguarsi.

L'approvazione suddetta rende operativo il regolamento fognario.

Gli scarichi degli insediamenti civili abitativi sono sempre ammessi in fognatura con le modalità contenute nel regolamento fognario, senza particolari limiti qualitativi.

Gli scarichi di insediamenti produttivi e civili non assimilabili agli abitativi, con recapito in pubblica fognatura, debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C ex L. 319/76 e, all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità alle norme e prescrizioni regolamentari di cui al primo comma del presente articolo e stabiliti dagli Enti gestori del pubblico servizio sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione con l'obbligo del rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni allo scarico dell'impianto medesimo.

Il regolamento fognario approvato dovrà essere trasmesso alla Provincia, al Presidio Multizonale di Prevenzione o al Laboratorio di Igiene e Profilassi e portato a conoscenza delle utenze.

## **ART. 20**

### *Coordinamento dei programmi degli Enti locali*

Nell'ambito del coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi di tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 4, lett. c) della legge 319/76, gli interventi riguardanti realizzazioni di nuovi impianti di

depurazione o ristrutturazione e adeguamento dei medesimi, compresi i relativi collettori di adduzione ovvero emissari, al servizio di pubbliche fognature, devono essere conformi alle disposizioni del PRRA al momento in vigore.

L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente verifica ed esprime con apposito provvedimento la conformità degli interventi dei predetti Enti al PRRA e ai relativi programmi regionali.

Per l'acquisizione del provvedimento di conformità al PRRA di cui sopra dovrà essere inviato da parte degli Enti interessati il progetto definitivo dell'intervento così come definito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n° 216.

Eventuali modifiche di schemi e tipologie impiantistiche previste nel PRRA potranno essere valutate dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, se vantaggiose dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico, dietro presentazione del progetto preliminare, così come definito dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n° 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n° 216 da parte degli Enti interessati.

L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente esprime le proprie determinazioni e, se necessario, provvede alla modifica del PRRA.

In linea generale i progetti di cui al 1° comma del presente articolo dovranno prevedere per gli scarichi il rispetto dei limiti qualitativi previsti dal presente decreto, nonché essere conformi alle norme tecniche per la regolamentazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognature e depurazione di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento

del 4 febbraio 1977 riguardante in particolare la scelta del sito, progettazione e costruzione delle strutture depurative.

Per gli scarichi di impianti depurativi suddetti che si immettono nei 10 Km. terminali di corpi idrici affluenti in stagni, laghi naturali ed artificiali, dovranno essere previsti dispositivi atti ad evitare fenomeni di eutrofizzazione delle acque.

## **ART. 21**

### *Sanzioni*

L'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 della L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dalla L. 172/95.

Le Autorità preposte al controllo delle acque scaricate delle pubbliche fognature di seconda categoria e dei civili applicano le sanzioni amministrative se si riscontra il superamento del 100% del valore dei limiti previsti nell'autorizzazione allo scarico, anche di un solo parametro di quelli previsti agli artt. 8 e 9 del presente decreto, rispettivamente per gli scarichi civili e per le pubbliche fognature di seconda categoria.

Il superamento dei limiti entro i valori del 100% é sanzionabile ad un riscontro consecutivo del fuori norma nell'arco di un anno con un intervallo di almeno 30 gg..

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 172/95 le sanzioni amministrative non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori di pubbliche fognature di seconda categoria che, alla data dell'accertamento della violazione, dispongono dei progetti cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

(Art. 4 DADA 1699/97).

## **ART. 22**

### *Trasferimento delle competenze*

Le autorizzazioni allo scarico di competenza degli Enti di cui all'art. 3 del presente decreto, già rilasciate dalla Regione, dai Comuni e dai Consorzi, devono essere revisionate ai sensi dell'art. 7 della L. 172/95 con validità massima di quattro anni, salvo quanto già disposto dall'articolo 6 del presente decreto. (Art. 5 D.A. 1699/97).

Le Province, i Comuni e i Consorzi regolamentano con propri atti amministrativi le procedure, i modi e i tempi riguardanti le autorizzazioni allo scarico di loro competenza.

Le Province, nel riesame delle autorizzazioni allo scarico, daranno la precedenza agli scarichi diretti in mare con particolare riferimento alle zone di balneazione, nonchè agli scarichi con recapiti in aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano.

Le Province e i Comuni e i Consorzi esercitano le funzioni amministrative di cui al presente provvedimento a decorrere dalla relativa data di pubblicazione.

L'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e i Comuni dovranno trasferire alle Province dati e eventuali archivi, relativi agli scarichi di competenza, tramite accordi che saranno definiti con gli uffici dei vari Enti interessati.

## **ART. 23**

### *Catasto regionale degli scarichi*

E' operativo presso l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente il Catasto regionale degli scarichi.

Le Province, competenti all'esecuzione del Catasto degli scarichi, sono tenute ad aggiornare e trasferire i rispettivi dati all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente per l'aggiornamento del Catasto regionale degli scarichi.

## **ART. 24**

### *Disposizioni finali*

Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 4 dicembre 1981, n. 550, 20 giugno 1984, n. 186, 22 marzo 1985, n. 113 e 7 marzo 1996, n. 225.

Restano validi gli atti e provvedimenti adottati ai sensi dei decreti assessoriali richiamati al comma precedente fino alle rispettive scadenze indicate nel presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente decreto modificano, e ove in contrasto, sostituiscono le disposizioni e le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi già rilasciati con provvedimenti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul BURAS.

Cagliari, 21 gennaio 1997

L'ASSESSORE

On.le Pasquale ONIDA

<b>TABELLA A1</b>
-------------------

#### **PARAMETRI E CONCENTRAZIONI**

Materiali in sospensione totali (in mg/l)	80
BOD5 (in mg/l)	80
COD (in mg/l)	180
Azoto ammoniacale (in mg/l)	30
Azoto nitrico (in mg/l)	30
Azoto nitroso (in mg/l)	0,6
Fosforo totale (in mg/l)	10
Cloro attivo (in mg/l)	0,3
Coliformi totali (in MPN/100 ml)	20.000
Coliformi fecali (in MPN/100 ml)	12.000
Streptococchi fecali (in MPN/100 ml)	2.000

Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo, ai tempi e modi di sversamento ed alla portata degli scarichi.

## **ALLEGATO A**

Documentazione da presentare alla Provincia competente per territorio:

1. Domanda di autorizzazione allo scarico;
2. Relazione tecnica illustrativa, in particolare:
  - a) natura dell'insediamento e attività svolta (per gli insediamenti produttivi indicare le materie prime trattate, i processi di lavorazione ed i prodotti finiti);
  - b) quantità di acque prelevate e fonti di prelievo;
  - c) quantità di acque scaricate e loro variazioni;
  - d) numeri degli scarichi;
  - e) località di scarico;
  - f) modalità di smaltimento delle acque reflue.
3. Progetto con relazione tecnica e calcoli dimensionali dell'impianto di trattamento a firma di professionista abilitato corredato di dichiarazione dello stesso attestante la compatibilità delle tecnologie adottate per l'impianto di trattamento reflui, dello scarico e delle modalità di scarico con i limiti di accettabilità previsti dalla normativa di settore, con gli usi e con la capacità del corpo ricettore di ricevere lo scarico.
4. Planimetria generale dell'impianto di trattamento e schema dei flussi.
5. Corografia scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'insediamento.
6. Planimetria in idonea scala dello stabilimento, con tracciato della rete fognaria e del punto di scarico, nonché l'ubicazione esatta dell'impianto di depurazione e del pozzetto per il prelievo dei campioni.
7. Analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico (documento che dovrà essere allegato solamente dagli utenti produttivi esistenti)

(Allegato al D.A. 1699/97).

---

[RS1]

[RS2]